

**Oggetto: Interrogazione n. 266/2026, a risposta scritta, del Consigliere Nobili, concernente "Chiarimenti sul sito Fox Petroli di Pesaro, sull'archiviazione con riserva del procedimento relativo alla rimozione dei serbatoi interrati e sul mutamento del parere del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in merito al progetto Gnl" a risposta scritta.**

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere Andrea Nobili interroga il Presidente della Giunta regionale per avere "*Chiarimenti sul sito Fox Petroli di Pesaro, sull'archiviazione con riserva del procedimento relativo alla rimozione dei serbatoi interrati e sul mutamento del parere del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in merito al progetto GNL.*".

Con riferimento all'Interrogazione in oggetto, lo scrivente Dipartimento, acquisite le informazioni dal Settore competente, riporta quanto segue.

1. Questo Settore, pur non avendo competenza in merito al procedimento di rimozione dei serbatoi, è a conoscenza dell'archiviazione con riserva, da parte del Comune di Pesaro, del procedimento, in quanto il Comune di Pesaro ci ha trasmesso, per conoscenza, via pec l'atto dell'ordinanza;
2. Il comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 riporta che "*Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il **piano di caratterizzazione** con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.*"

Inoltre ai sensi del citato decreto, le Regioni sono competenti per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, ma ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 2 agosto 2006, art 14, comma

1, le funzioni amministrative per tali procedimenti sono state trasferite ai comuni competenti. Per tale ragione il responsabile dei procedimenti di bonifica sul proprio territorio è il Comune di Pesaro.

Nel caso di specie, in esito alle indagini svolte dalla FOX Petroli S.p.A. e da ARPAM nell'area industriale della Tombaccia, non essendosi verificato, allo stato attuale, alcun superamento dei livelli di concentrazione superiore alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) per nessun parametro analizzato, non è stato presentato nessun **Piano di Caratterizzazione**.

3. L'art. 244 del D.Lgs 152/2006 cita testualmente:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.*

*2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.”*

Nel caso di specie, **nessuna pubblica amministrazione e quindi neanche la Regione Marche** ha accertato livelli di contaminazione superiori ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) di nessun parametro analizzato e pertanto la Provincia non ha svolto, come stabilisce la normativa vigente, le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, in quanto non si sono stati superamenti.

4. Non di nostra competenza;

5. Non di nostra competenza;

6. Per la Caratterizzazione si rimanda al punto 3;

7. Non di nostra competenza;

8. Limitatamente alle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) i campionamenti da parte del personale ARPAM nel sito FOX Petroli S.p.A. non hanno mostrato, allo stato attuale, superamenti dei livelli di contaminazione superiori alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) definite dalla normativa vigente per i campioni prelevati e, per tale ragione, il sito in questione può definirsi NON CONTAMINATO.

Si allega alla presente il contributo pervenuto dal Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio per gli aspetti di rispettiva competenza.

**Oggetto: *Interrogazione n. 266/2026, a risposta scritta, del Consigliere Nobili, concernente "Chiarimenti sul sito Fox Petroli di Pesaro, sull'archiviazione con riserva del procedimento relativo alla rimozione dei serbatoi interrati e sul mutamento del parere del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in merito al progetto Gnl" a risposta scritta.***

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere Andrea Nobili interroga il Presidente della Giunta regionale per avere *"Chiarimenti sul sito Fox Petroli di Pesaro, sull'archiviazione con riserva del procedimento relativo alla rimozione dei serbatoi interrati e sul mutamento del parere del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in merito al progetto GNL."*

Con riferimento all'Interrogazione in oggetto, lo scrivente Dipartimento partecipa al comitato Tecnico Regionale (CTR) Marche, in qualità di componente, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 105/2015, e riporta quanto segue.

**Punto 1:** Non di nostra competenza;

**Punto 2:** Non di nostra competenza;

**Punto 3:** Non di nostra competenza:

**Punti 4 e 5.**

In data 11.11.2022 la ditta proponente ha presentato il Rapporto Preliminare di Sicurezza per la riqualificazione dell'attuale stabilimento Fox Petroli spa come impianto di liquefazione gas metano di rete.

Nella seduta del 29.04.2025 il CTR Marche ha determinato, sulla base della documentazione valutata nell'istruttoria, il divieto di costruzione per lo stabilimento Fox Petroli spa non rilasciando il nulla osta di fattibilità.

In data 26.09.2025 la ditta ha presentato un nuovo Rapporto Preliminare di Sicurezza.

Nella seduta del 27.04.2026 il CTR Marche ha rilasciato il nulla osta di fattibilità condizionato.

Tutto ciò premesso, relativamente ai punti 4 e 5 dell'interrogazione, si precisa che il CTR ha rilasciato il Nulla Osta Di Fattibilità condizionato (e non il Parere Favorevole "con riserva") ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 105/2015, relativamente al nuovo Rapporto Preliminare di Sicurezza, che è stato sviluppato con nuove proposte progettuali e integrato con nuove valutazioni e studi.

Proprio in virtù delle nuove valutazioni e studi proposti, dopo attenta istruttoria, il CTR ha ritenuto di rilasciare il Nulla Osta di Fattibilità condizionato da prescrizioni che dovranno essere ottemperate nella stesura del successivo Rapporto di Sicurezza definitivo.

Ottenuto il Nulla Osta di Fattibilità (NOF), infatti, il gestore deve presentare il Rapporto di Sicurezza Definitivo e il progetto particolareggiato al Comitato Tecnico Regionale (CTR). Solo dopo l'approvazione di quest'ultimo e l'ottenimento della certificazione antincendio il gestore potrà procedere con l'avvio dell'attività;

**Punto 6:** Non di nostra competenza;

**Punto 7:** Non di nostra competenza;

**Punto 8:** limitatamente *"... all'acquisizione e pubblicazione ... del successivo parere favorevole con riserva del CTR, alle integrazioni progettuali presentata da Fox Petroli, ... e alle eventuali prescrizioni ancora pendenti in materia ... antincendio, idrogeologica ..."* laddove si volesse procedere ad un accesso agli atti relativamente al pronunciamento del CTR, tale accesso potrà essere richiesto all'Amministrazione che ha generato l'atto, ai sensi della normativa vigente L. 241/90, e nella fattispecie alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Marche – Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Relativamente infine alle competenze in materia di *Protezione Civile* sono previste misure che si concretizzano attraverso:

- il Piano di Emergenza Esterna (PEE) redatto dal Prefetto, d'intesa con la Regione e i Comuni, di concerto con le strutture operative territoriali, che pianifica in particolare le azioni di soccorso e protezione della popolazione;

- L'informazione preventiva alla popolazione: i Sindaci, Autorità di protezione civile, debbono informare regolarmente la popolazione che risiede nelle aree a rischio, in particolare indicando le istruzioni su come comportarsi in caso di emergenza, istruzioni derivate dal PEE.

Il Piano di Emergenza Esterno (PEE), la cui redazione verrà coordinata dalla Prefettura territorialmente competente (Pesaro – Urbino) a seguito della presentazione del Rapporto di Sicurezza definitivo, presuppone inoltre il conseguente successivo aggiornamento delle pianificazioni di emergenza di livello comunale e provinciale.